

REGIONE BASILICATA

L.R. 02/02/1998, n. 8 (Art. 11-bis)

Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 7 febbraio 1998, n. 7.

(...)

Art. 11-bis

1. A ciascun Consigliere in carica al momento dell'approvazione della presente legge e ai Consiglieri eletti nelle legislature successive spetta la indicazione di una unità di segreteria particolare. L'unità così individuata resta assegnata a ciascun consigliere fino alla nomina del nuovo Consiglio regionale senza che ne consegua diritto all'inquadramento.
2. All'uopo l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale conseguita e comunque entro la categoria D, livello economico 1, del CCNL Regioni ed Enti Locali. Il personale assegnato a ciascun consigliere viene attestato in capo a ciascun gruppo consiliare di appartenenza del consigliere medesimo.
3. L'unità di segreteria indicata dai singoli consiglieri non potrà essere coniuge, parente, o affine entro il IV grado a nessuno dei consiglieri in carica ⁽²²⁾.

(22) Articolo aggiunto dall' art. 2, L.R. 17 agosto 2004, n. 14.

(...)